



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BRESCIA

Decreto

Repertorio n. 19 /2020

Prot. n. 1982

IL RETTORE

VISTO il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 “Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica”;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modifiche”, ed in particolare l'art. 53;

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240: “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario” ed in particolare l'art.6;

VISTO il Regolamento “Regime delle incompatibilità dei professori e dei ricercatori universitari a tempo pieno e limiti all'esercizio delle attività libero professionali per i professori e i ricercatori a tempo definito” emanato con D.R. n. 151 del 5 aprile 2017;

VISTA la delibera ANAC n. 1208 del 22 novembre 2018 - Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione - Sezione Università;

VISTO l'atto d'indirizzo del MIUR, prot. n. 14753 del 14 maggio 2018 ed in particolare, i paragrafi dedicati agli incarichi extra istituzionali dei docenti universitari;

RITENUTO opportuno, nell'ambito delle misure anticorruzione previste nel Piano Integrato 2019-2021, aggiornare il testo del Regolamento per renderlo più aderente alla normativa vigente e alle indicazioni ministeriali;

RITENUTO opportuno, nell'ambito delle misure anticorruzione previste nel Piano Integrato 2019-2021, aggiornare il testo del Regolamento per renderlo più aderente alla normativa vigente e alle indicazioni ministeriali;

TENUTO CONTO dell'orientamento giurisprudenziale maturato negli ultimi anni in materia di incarichi extra istituzionali e, in particolare, delle recenti pronunce della Corte dei Conti;

VISTA la delibera del Senato Accademico del 16 dicembre 2019, n. 243, con la quale è stato espresso parere favorevole all'approvazione del Regolamento;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 17 dicembre 2019, n. 271, con la quale è stato approvato il Regolamento;

DECRETA

il “Regolamento Regime delle incompatibilità dei professori e dei ricercatori universitari a tempo pieno e limiti all'esercizio delle attività libero professionali per i professori e i ricercatori a tempo definito” è ridenominato “Regolamento di Ateneo



sui criteri e le procedure per il rilascio ai Professori e ai Ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni?, ed emendato secondo il testo allegato al presente decreto (All. 1), di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di emanazione del presente decreto.

Brescia, 09 GEN, 2020

IL RETTORE
(Prof. Maurizio Tira)


La Prorettore/Carica
Prof.ssa M. Grazia Speranza



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BRESCIA

Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai Professori e ai Ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni

Emanato con Decreto Rettorale n. 151 del 5 aprile 2017

Emendato con Decreto Rettorale n. ¹⁹ del 09 GEN. 2020

Art. 1 - Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina ai sensi dell'art. 53, comma 7, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165, i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento degli incarichi extra istituzionali, nei casi previsti dal predetto decreto e dalla Legge 30 dicembre 2010, n.240, al personale docente (professori e ricercatori) dell'Università degli Studi di Brescia (d'ora in poi Università).
2. L'Università, fermo restando il rispetto della normativa vigente e il regolare assolvimento degli obblighi istituzionali del personale docente, considera gli incarichi extraistituzionali uno strumento essenziale di attuazione della terza missione al fine di favorire la diffusione della conoscenza, una maggiore qualificazione della didattica e della ricerca nonché di concorrere allo sviluppo sociale, economico e culturale del territorio.

Art. 2 – Incompatibilità con lo *status* di docente universitario

1. Lo *status* di docente universitario è incompatibile con:
 - a) la titolarità di altri rapporti di lavoro subordinato alle dipendenze di soggetti pubblici e privati, italiani o stranieri, fatto salvo, per i docenti a tempo definito, quanto previsto dall'art.6, c.12 della Legge 240/2010;
 - b) l'esercizio del commercio e dell'industria, fatta salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di *spin off* ai sensi dell'art.6, c.10 della legge 30 dicembre 2010, n.240 e fermo restando quanto previsto dall'art. 13 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382;
 - c) la partecipazione, in qualità di Socio, a società di persone, fatta salva l'ipotesi in cui la responsabilità del socio è limitata dalla normativa vigente e dall'atto costitutivo della società;
 - d) l'assunzione di cariche gestionali di società di capitali o altri enti aventi scopo di lucro, salvo che l'attività sia per conto di Amministrazioni dello Stato, Enti pubblici e organismi a prevalente partecipazione statale, purché prestate in quanto esperti nel proprio campo disciplinare e compatibilmente con l'assolvimento dei propri compiti istituzionali; è fatta salva la possibilità di svolgere l'incarico di sindaco o membro del collegio sindacale, revisore e membro dell'organismo di vigilanza, in quanto ruoli non gestionali.

Art.3 - Incompatibilità per il personale docente in regime di tempo pieno

1. Il personale di cui all'articolo 1, se in regime di tempo pieno, oltre a quanto previsto all'art.2, non può svolgere attività libero-professionale, fatto salvo quanto stabilito dalle convenzioni adottate per regolare i rapporti in materia di attività sanitarie svolte per conto del Servizio Sanitario Nazionale ai sensi dell'articolo 6, comma 13, della Legge n. 240/2010, dalle disposizioni speciali riferite alle singole professioni tutelate dalla legge, nonché dai casi previsti dall'art. 11 del D.P.R. 382/1980.



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BRESCIA

Art. 4 - Attività compatibili e non soggette ad autorizzazione

1. Il personale di cui all'art. 1, fatto salvo il rispetto degli obblighi istituzionali, può svolgere liberamente, anche con retribuzione, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 53, comma 6, del Decreto Legislativo n. 165/2001 e 6 della Legge 240/2010, le seguenti attività:
 - a) collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
 - b) utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
 - c) partecipazione a convegni e seminari;
 - d) incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
 - e) incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o fuori ruolo;
 - f) incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
 - g) attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione;
 - h) attività di valutazione e di referaggio, lezioni e seminari di carattere occasionale, attività di collaborazione scientifica, attività di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale nonché attività pubblicistiche ed editoriali;
 - i) incarichi di consulenza, intesa come attività intellettuale, effettuata a titolo personale, non in forma organizzata, anche in regime di partita IVA, che il docente svolge in qualità di esperto e studioso della materia e che si conclude di norma con un parere, una relazione o uno studio;
 - j) perizie giudiziarie.

Art. 5 - Attività compatibili soggette ad autorizzazione

1. Lo svolgimento di funzioni retribuite di didattica e di ricerca nonché relative a compiti istituzionali e gestionali, senza vincolo di subordinazione, presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro devono essere preventivamente autorizzate, ai sensi dell'art. 6, comma 10 della Legge n. 240/2010.
2. Sono soggette ad autorizzazione anche le attività consentite dall'art. 11, c.5, lett. a) del DPR 382/80, salvo quelle di cui all'art. 4.

Art. 6 - Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione è rilasciata, nel rispetto degli articoli che precedono, qualora:
 - a) l'incarico non determini situazioni di conflitto d'interessi, anche potenziale, con l'Università;
 - b) l'incarico non assuma caratteri di abitualità e sistematicità;
 - c) l'incarico non arrechi pregiudizio all'immagine dell'Ateneo;
 - d) dallo svolgimento dell'incarico non scaturisca pregiudizio agli obblighi istituzionali del docente inerenti alle attività didattiche, di ricerca e gestionali.

Art. 7 – Modalità di rilascio dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione deve essere richiesta al Direttore del Dipartimento (quale Delegato del Rettore) di afferenza, utilizzando la modulistica appositamente predisposta e pubblicata sul sito istituzionale.
2. L'autorizzazione deve pervenire con almeno 15 giorni di anticipo rispetto all'inizio dell'attività. A tal fine fa fede la data di protocollo in entrata dell'istanza.
3. Sulle richieste presentate dai docenti che ricoprono la carica di Direttore di Dipartimento decide il Rettore.



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BRESCIA

4. Le autorizzazioni conferite possono essere sospese o revocate in qualsiasi momento dall'organo competente al rilascio, con atto motivato, nel caso vengano meno i presupposti dell'autorizzazione, o in caso di sopravvenuta incompatibilità fra l'incarico svolto e gli interessi dell'Ateneo.

Art. 8 - Professori e ricercatori a tempo definito

1. Il personale docente e ricercatore a tempo definito può svolgere attività libero professionale e di lavoro autonomo anche continuativa, purché l'attività non determini situazioni di conflitto d'interesse, anche potenziale, con l'Ateneo.
2. A tal fine lo stesso personale deve comunicare l'attività svolta, ivi compresa l'albo professionale a cui si è iscritti, su apposita modulistica indirizzata al Direttore del Dipartimento di afferenza, ovvero al Rettore nel caso in cui il dipendente ricopra il ruolo di Direttore di Dipartimento, e alla U.O.C. "Personale Docente", prima dell'inizio dell'attività.

Art. 9 - Obbligo di comunicazione dei compensi erogati da parte degli enti committenti

1. Ai sensi dell'articolo 53, comma 11 del Decreto Legislativo n. 165/2001 entro 15 giorni dall'erogazione, parziale o complessiva, del compenso, i soggetti conferenti, pubblici o privati, sono tenuti a comunicare all'Ateneo l'ammontare lordo del corrispettivo erogato.

Art. 10 – Reclamo

1. Contro il provvedimento di diniego dell'autorizzazione è ammesso reclamo scritto al Rettore entro il termine di 10 giorni lavorativi.
2. Il Rettore decide sul reclamo nei 10 giorni lavorativi successivi.
3. Contro il provvedimento definitivo di diniego dell'autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale nei termini e con le modalità previsti dalla legge.
4. Nel caso dei provvedimenti di diniego dell'autorizzazione, effettuati in prima istanza dal Rettore, è ammesso il solo ricorso giurisdizionale.

Articolo 11 – Controlli e responsabilità

1. L'Amministrazione attiva forme di monitoraggio e controllo sugli incarichi svolti dal personale docente al fine di verificare il carattere occasionale degli stessi.
2. I docenti, titolari di partita IVA presentano, a cadenza semestrale, una dichiarazione, utilizzando la modulistica disponibile sul sito istituzionale, ricognitiva delle attività svolte in regime di partita IVA.
3. Gli incarichi svolti in violazione del presente Regolamento costituiscono fonte di responsabilità disciplinare e delle responsabilità previste dalla normativa vigente.